

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 28 febbraio 2023

Plenaria

8ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

POTENTI

La seduta inizia alle ore 12,35.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 1) Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione dei dati attinenti ad un profilo informatico personale e ad un account di posta elettronica di pertinenza dell'onorevole Marinella Pacifico, senatrice all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 123108/22 RG Mod. 44 nella qualità di persona offesa

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 14 febbraio 2023.

La relatrice, senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*), ricorda che la vicenda riguarda la richiesta del 2 febbraio 2023, con cui il Tribunale di Roma-Sezione del Giudice per le indagini preliminari e l'udienza preliminare ha richiesto al Senato della Repubblica l'autorizzazione all'acquisizione dei dati attinenti ad un profilo informatico personale e ad un *account* di posta elettronica di pertinenza dell'onorevole Marinella Pacifico, senatrice all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale contro ignoti, in ordine ai reati di cui agli articoli 615-ter (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 56 e 629 (tentata estorsione) del codice penale, in cui la stessa senatrice è persona offesa. In pari data la predetta richiesta è stata deferita dal Presidente del Senato alla Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari.

La relatrice ricorda inoltre che nella precedente seduta del 14 febbraio 2023 la Giunta aveva approvato la proposta di fissare un breve ter-

mine all'onorevole Pacifico, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, per presentare le proprie memorie scritte o, eventualmente, per chiedere di essere audita.

Quindi rende noto che con nota del 21 febbraio 2023 l'interessata ha manifestato il consenso all'accesso ai propri dati informatici, a tutela della sua persona e delle istituzioni rappresentate, invitando quindi la Giunta a concedere l'autorizzazione a procedere.

Tanto considerato, la relatrice conclude per l'esclusione di ogni possibilità di *fumus persecutionis* in danno dell'ex senatrice, circostanza che comporterebbe il diniego dell'autorizzazione a procedere, e propone quindi di concedere all'autorità giudiziaria l'autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione dei dati di traffico telematico dell'onorevole Marinella Pacifico, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta della relatrice Cucchi di concessione all'autorità giudiziaria dell'autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione dei dati di traffico telematico dell'onorevole Marinella Pacifico.

La Giunta approva, all'unanimità, la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica la senatrice Cucchi di redigere la relazione per l'Assemblea.

(Doc. IV-ter, n. 4) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Matteo Salvini, in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano-IV Sezione penale

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 31 gennaio 2023 e proseguito nella seduta del 14 febbraio 2023.

Il relatore, senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*), conferma la proposta conclusiva illustrata nella seduta del 31 gennaio 2023.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) interviene in discussione generale, manifestando un giudizio critico in merito alla suindicata proposta. In particolare, pur apprezzando lo sforzo fatto dal relatore per individuare argomenti di tipo formale e giuridico, non può comunque essere riconosciuta al senatore Salvini la prerogativa dell'insindacabilità qualora lo stesso risponda ad un'interrogazione in qualità di rappresentante del Governo e non quindi come parlamentare, pur avendo anche tale *status*.

Non è inoltre condivisibile la proposta conclusiva, in quanto le dichiarazioni del senatore Salvini si configurano come veri e propri insulti, essendo del tutto prive della continenza verbale.

Infine, l'elemento decisivo, che rende sicuramente non condivisibile la proposta conclusiva, è il carattere continuativo delle offese. Infatti il senatore Salvini ha proferito tredici volte i propri insulti, articolati in un mese e mezzo, dando luogo a un vero e proprio «linciaggio verbale». Ove si riconoscesse l'insindacabilità in tali situazioni di plurimi episodi di offese rivolte da un parlamentare a un privato cittadino, si userebbero in modo anomalo le guarentigie, trasformandole in veri e propri privilegi, in quanto tali del tutto ingiustificati.

Anticipa fin d'ora il proprio voto contrario sulla proposta conclusiva illustrata dal relatore.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) prospetta l'opportunità che venga maggiormente approfondito, nell'ambito della proposta conclusiva del relatore, l'aspetto relativo alla possibilità di riconoscere la prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse anche nei casi in cui un parlamentare abbia l'incarico di ministro. Occorre in particolare comprendere se ci sia o meno una differenza, per quel che concerne l'applicabilità della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, tra i casi di rappresentanti di Governo non parlamentari e i casi di rappresentanti di Governo aventi lo *status* di parlamentare. Tale problematica presenta una serie di risvolti articolati e complessi, che vanno necessariamente approfonditi, al fine di consentire una decisione da parte della Giunta maggiormente consapevole e informata.

Fa presente fin d'ora che ove non venisse effettuato l'approfondimento richiesto, si asterrà sulla proposta conclusiva illustrata dal relatore.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) rileva preliminarmente che l'articolo 68 della Costituzione è finalizzato a tutelare l'autonomia del parlamentare.

Non può essere quindi in alcun modo condivisa l'opinione, sostenuta da alcuni, in base alla quale il carattere funzionale andrebbe riconosciuto in tutti i casi, in presenza quindi del solo requisito dello *status* del parlamentare. Si rileva a tal proposito che la Corte costituzionale ha più volte circoscritto la prerogativa dell'insindacabilità, ancorandola a un aspetto funzionale, senza il quale la stessa diventerebbe un privilegio, e quindi un vero e proprio «salvacondotto» per giustificare qualsivoglia aggressione verbale posta in essere da un membro del Parlamento nei confronti di un cittadino.

Va poi evidenziato che la Corte costituzionale nella sentenza n. 304 del 2007 distingue le funzioni parlamentari dalle funzioni di Governo, con la conseguenza che la prerogativa dell'insindacabilità debba essere circoscritta ai soli casi in cui vengano esercitate funzioni parlamentari.

In conclusione, l'oratrice sottolinea che nel caso di specie non è ravvisabile alcuna critica e alcuna opinione espressa, essendo le affermazioni

del senatore Salvini configurabili esclusivamente come «attacco personale», in quanto tale non sussumibile in alcun modo nell'ambito della insindacabilità di opinioni espresse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) evidenzia la necessità che la prerogativa dell'insindacabilità debba essere riconosciuta anche al di là dei limiti restrittivi individuati dalla Corte costituzionale, atteso che l'esercizio della funzione parlamentare non può essere limitato ai soli casi di presentazione di interrogazioni o di interventi in Aula, rivestendo al contrario una valenza più ampia.

Non ha alcun rilievo la veridicità dei fatti affermati dal parlamentare, né tantomeno la gravità degli stessi, ma solo il collegamento con l'esercizio della funzione politico-parlamentare. A tale ultimo proposito precisa che se il parlamentare litiga con il vicino di casa e proferisce delle espressioni nei suoi confronti, non è tutelato ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Diversamente, se esprime una critica politica, deve essere tutelato, anche qualora non abbia presentato interrogazioni o interpellanze sulla materia in questione. Le dichiarazioni del senatore Salvini sono riconducibili senza dubbio all'esercizio delle funzioni e conseguentemente rientrano nell'ambito della prerogativa dell'insindacabilità.

L'oratore specifica che la Corte costituzionale ha negli ultimi anni ampliato l'ambito delle prerogative, facendo in particolare riferimento alla sentenza n. 1 del 2013, nella quale la Consulta, in relazione alla trattativa Stato-mafia, ha sancito la necessità di distruzione di tutte le intercettazioni telefoniche, anche se effettuate su utenze di terzi non parlamentari, in quanto a tali conversazioni aveva partecipato il Presidente della Repubblica allora in carica, Giorgio Napolitano. In tal caso la Corte non ha consentito l'utilizzo delle intercettazioni nemmeno nei confronti del terzo non parlamentare, ritenendo che la tutela della riservatezza del Presidente della Repubblica dovesse essere in ogni caso prevalente, anche a prescindere da una previsione di una prerogativa espressa, non contenuta nel testo della Carta costituzionale ma desumibile implicitamente dallo stesso. In tal caso la Corte costituzionale ha manifestato un'impostazione estensiva rispetto alle prerogative, superando in tal modo l'approccio restrittivo seguito dalla stessa fino a quel momento. Proprio seguendo tale approccio metodologico della Corte costituzionale, si può considerare la prerogativa dell'insindacabilità applicabile anche a tutti i casi in cui il parlamentare, pur non avendo presentato alcun atto *intra moenia*, manifesti una critica non a titolo personale ma in conseguenza delle proprie funzioni politiche e parlamentari.

L'oratore infine esprime la propria condivisione rispetto alla proposta conclusiva illustrata dal relatore Durnwalder.

La senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*) preannuncia il proprio orientamento di astensione per ragioni di opportunità, avendo in corso diversi procedimenti in cui è coinvolto il ministro Salvini. Tuttavia la senatrice tiene a

precisare che, avendo i parlamentari una responsabilità nei confronti dei cittadini, anche come esempio comportamentale, è opportuno che nelle espressioni dell'attività politica si attengano sempre ad un principio di continenza verbale, mentre nel caso in discorso ella ravvisa che non si tratti di esercizio di opinione politica, quanto di espressioni offensive.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) osserva che sia necessario preservare gli spazi di insindacabilità dell'attività parlamentare senza distinzione tra attività del politico in quanto ministro o in quanto parlamentare, inoltre senza differenziazione del grado di continenza verbale o in merito ai profili di gravità delle opinioni espresse, in quanto alla Giunta compete squisitamente di verificare se si tratti di espressioni proferite o meno nell'ambito dell'esercizio della funzione parlamentare. In tale contesto la differenziazione tra la figura del parlamentare e quella del ministro non rileva, ed inoltre, essendo le affermazioni reiterate nel tempo, è evidente che la persona abbia agito nell'esercizio delle funzioni politiche – come gli atti indicati nella relazione dimostrano – e quindi il compito della Giunta è per l'appunto tutelare l'insindacabilità di tali affermazioni proferite nell'esercizio delle funzioni.

La senatrice DAMANTE (*M5S*), nel preannunciare il proprio orientamento contrario alla relazione in esame, dichiara tuttavia di condividere l'impostazione del collega Scalfarotto, in quanto sarebbe opportuno approfondire il tema della differenza di trattamento tra i ministri che siano anche parlamentari e i membri del Governo che non lo siano.

Interviene quindi il PRESIDENTE per precisare che i ministri ricevono la tutela dell'articolo 96 della Costituzione qualora commettano un reato nell'esercizio delle funzioni; tuttavia avendo il Tribunale di Milano inquadrato la vicenda come un caso di insindacabilità delle opinioni espresse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ed avendo trasmesso gli atti e la richiesta di autorizzazione, nei quali il senatore Salvini è considerato quale parlamentare, la Giunta non può che esaminare tale richiesta nei termini in cui è stata posta dall'autorità giudiziaria.

Per la senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) la questione ai fini dell'insindacabilità dell'attività del senatore Salvini come ministro o come parlamentare non ha rilevanza, in quanto il ministro può votare e partecipare ai lavori parlamentari; tanto è vero che nella stessa relazione si cita un episodio in cui il senatore Salvini si sposta dagli scranni riservati al Governo a quelli dell'emiclopo per svolgere il proprio intervento in merito alla vicenda relativa alla nave «Diciotti». Il perimetro dell'insindacabilità di cui godono i parlamentari è stato del resto in passato considerato dalla Giunta con ampiezza; ed invero nel caso riguardante l'onorevole Giovanardi l'orientamento della Giunta è stato quello di estendere l'insindacabilità anche ai reati per i quali i fatti materiali non consistevano in senso stretto nell'espressione di critica verbale. Nel caso del senatore Salvini la critica rivolta

non riguarda fatti personali della querelante ma l'attività da ella svolta, anche se tale critica è stata condotta con toni aspri. Pertanto la senatrice manifesta il proprio orientamento favorevole alla proposta del relatore.

Il relatore, senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*), precisa che nel caso in esame il parlamentare che sia membro del Governo non perde la qualità, lo *status* di parlamentare e pertanto gode della protezione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, laddove sia riconosciuto il nesso funzionale. A tal proposito, il numero degli interventi effettuati sul tema dal senatore Salvini o il prolungarsi nel tempo degli stessi non sono elementi che possono dimostrare l'estraneità delle opinioni espresse rispetto all'attività parlamentare, qualora sia ravvisabile comunque il predetto nesso funzionale.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sulla base della relazione illustrata dal senatore Durnwalder.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) dichiara di astenersi in quanto la stesura della relazione avrebbe dovuto comportare un ulteriore approfondimento sulla predetta questione della diversità di trattamento tra il membro del Governo che sia anche parlamentare e colui che non lo sia.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*), anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, manifesta il suo orientamento contrario in quanto – pur a voler prescindere dalle pronunce della Corte costituzionale in relazione al parlamentare che sia anche ministro – nel caso di specie emerge con chiarezza che la concessione della insindacabilità si manifesterebbe come un inammissibile privilegio e non come riconoscimento della prerogativa. Ciò in quanto il senatore ha usato espressioni verbali che sfociano nel turpiloquio, il quale non è ammesso neanche nelle discussioni in Assemblea, a termini di Regolamento; inoltre tali espressioni non sono state utilizzate nell'ambito dell'esercizio della funzione parlamentare ed in ogni caso le risposte alle interrogazioni, citate nella relazione, sono successive ai fatti per cui si procede.

Concluse le dichiarazioni di voto, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta avanzata dal relatore Durnwalder di riconoscere l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Salvini.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta messa ai voti dal Presidente e incarica il senatore Durnwalder di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 13,30.